

Split Payment

Si comunica che la Legge di Stabilità 2015 (art. 1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014) ha introdotto una novità sostanziale nei rapporti tra ente pubblico e fornitori denominata *split payment* (scissione dei pagamenti).

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto del 23 gennaio 2015 (GU n. 27 del 3/02/2015) e l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 1/E del 9/02/2015 hanno fornito i primi chiarimenti sull'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti.

Il nuovo obbligo normativo dispone che tutte le **FATTURE emesse a partire dal 1 gennaio 2015 a favore degli enti pubblici** siano pagate al fornitore per la sola parte imponibile, mentre l'importo dell'Iva dovrà essere versato direttamente all'erario da parte dell'ente pubblico.

Le fatture emesse continueranno a riportare la quota imponibile della fornitura/servizio e l'imposta sul valore aggiunto e dovranno contenere la dicitura "**scissione dei pagamenti**".

Si precisa che il meccanismo dello split payment **non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto, per i quali l'imposta resta dunque applicabile nei modi ordinari e alle fatture emesse in regime di reverse charge.**

Al fine di rendere più facilmente processabile ogni fattura si ricorda ai fornitori l'obbligo di riportare nei documenti contabili i seguenti elementi:

- **il codice identificativo di gara (CIG) ove previsto dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici/tracciabilità dei flussi finanziari;**
- **il codice univoco di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico;**
- **il numero della determinazione con la quale è stata commissionata la prestazione/fornitura e quello del relativo impegno.**

Allegati:

- [Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015](#)
- [Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 febbraio 2015](#)